

D.L. 26 GIUGNO 1981

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro

Visto il D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112;

Rilevata l'esigenza di dare attuazione al disposto dell'art. 3 della succitata legge n. 112/1980 mediante la determinazione dei criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione idonea a dimostrare l'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

Sentite le Organizzazioni promotrici degli Istituti medesimi maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

D E C R E T A

Art. 1

Il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale previsto dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, è effettuato sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione alla estensione ed efficienza dei servizi degli Istituti medesimi.

Art. 2

A decorrere dall'anno 1982 la ripartizione dei fondi sarà effettuata in base alle seguenti quote percentuali :

- attività svolta ai sensi del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 e delle successive norme che hanno esteso la competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale :

- in Italia 66%

- all'estero 9%

- organizzazione degli Uffici :

- in Italia 18%

- all'estero 4%

- attività promozionale e di ricerca :

- in Italia 3%

Art. 3

L'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale è rilevante ai fini del finanziamento quando viene svolta a seguito di esplicito mandato di assistenza da parte dell'interessato, ha per scopo il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali o socio-assistenziali o di interventi ad esse collegati, autonomamente configurabili nell'ambito della vigente normativa, ed è esplicita nei confronti degli Enti competenti alla loro erogazione o definizione.

L'attività di patrocinio espletata nei confronti dell'Inps e dell'Inail e degli altri Enti competenti è suscettibile di finanziamento se riferita alle prestazioni ed agli interventi tassativamente indicati, con i relativi coefficienti di valutazione, nelle apposite tabelle, con note esplicative, allegate al presente decreto, che potranno essere modificate o integrate con la procedura prevista dall'art. 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112.

L'attività di patrocinio suscettibile di valutazione ai fini delle erogazioni dei contributi di finanziamento è quella che si concreta in interventi del Patronato definiti positivamente in favore degli assistiti, di cui all'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804.

L'attività di cui ai commi precedenti deve essere svolta gratuitamente da ciascun Istituto di patronato e di assistenza sociale nei confronti di tutti gli interessati senza alcuna limitazione.

Art. 4

Il mandato rilasciato dall'assistito all'Ente di patronato agli effetti della tutela prevista dal citato D.L.C.P.S. n. 804/1947 deve rispondere a criteri di uniformità, deve essere notificato, a cura dell'Ente di patronato interessato, all'atto dell'intervento, all'Ente erogatore della prestazione richiesta.

Il mandato deve contenere la sottoscrizione del mandante, la espressa indicazione del mandatario nonché la data e l'oggetto del mandato stesso e deve, inoltre, essere firmata dall'operatore autorizzato dall'Ente di patronato a riceverlo.

Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione positiva dell'intervento richiesto e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo.

Ai fini del finanziamento degli interventi degli Istituti di patronato, quando sia stata rilasciata per il conseguimento della medesima prestazione successiva delega ad altro patronato, è considerata valida soltanto la revoca espressa del mandato, che deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata, dal patronato subentrante a quello precedentemente delegato e all'Ente erogatore della prestazione.

In tal caso l'attività svolta dal patronato nei cui confronti opera la revoca, è valutabile con riferimento all'intervento già svolto se definito positivamente.

Qualora, invece, l'intervento sia stato definito negativamente, il nuovo mandato ha effetto per le eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.

Art. 5

L'attività di patrocinio è svolta attraverso tre fasi di intervento :

- a) fase amministrativa originata da istanza o denuncia;
- b) fase di contenzioso amministrativo;
- c) fase di contenzioso amministrativo medico-legale.

Non sono riconoscibili tutti questi interventi che si inseriscono nel corso di una delle predette fase procedurali, come momento strumentale, di natura istruttoria o sollecitatoria, rispetto al fine da perseguire (conseguimento della prestazione o definizione dell'intervento di cui alle tabelle allegate), ferma restando la validità del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.

Art. 6

Ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza in sede giudiziaria dovrà essere rilasciato dall'assistito specifico mandato e l'intervento della consulenza legale del patronato, per il conseguente riconoscimento in caso di esito positivo del giudizio, dovrà risultare dagli atti del fascicolo processuale e, comunque, da documentazione idonea a dimostrare il contributo sostanziale del Patronato e della predetta consulenza legale allo svolgimento del procedimento.

L'assistenza in sede giudiziaria, anche se ha fatto seguito alla trattazione amministrativa del caso da parte dello stesso patronato, ha un riconoscimento autonomo, ai fini della valutazione, consistente nella attribuzione di :

- a) punti 3 per gli interventi previsti all'art. 446 C .P.C. nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, nei giudizi definiti positivamente;
- b) punti 15 per il giudizio di merito definito positivamente;
- c) punti 24 per il giudizio di legittimità.

I predetti punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra di loro.

Il giudizio concluso con transazione si considera definito positivamente.

Art. 7

Il finanziamento dell'attività degli Istituti di patronato è basato sul sistema di un punteggio da attribuirsi a ciascuno degli interventi di patrocinio previsti nelle allegate tabelle di classificazione e definito positivamente per l'assistito, con riferimento alle fasi previste dagli artt. 5 e 6 del presente decreto.

Art. 8

Ai fini del finanziamento dell'organizzazione di cui al successivo art. 12 si considera la seguente articolazione della struttura degli Istituti di patronato :

- Sede centrale
- Sedi regionali
- Sedi provinciali
- Sedi zonali

La Sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura periferica.

Ad essa devono essere addetti almeno sei impiegati dipendenti dall'Istituto di patronato.

La Sede regionale ha il compito di coordinare l'attività interprovinciale.

Ad essa devono essere addetti almeno due impiegati, di cui uno responsabile della sede, aventi regolare rapporto di lavoro con l'Istituto o con la sua organizzazione promotrice.

La Sede provinciale deve possedere le caratteristiche di una unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata nonchè chiaramente identificabile ai fini dell'attività di patrocinio e di ogni eventuale controllo.

La presenza del patronato nella provincia deve essere garantita da personale addetto esclusivamente all'attività di patrocinio.

Alla Sede provinciale devono essere addetti almeno due impiegati, di cui uno responsabile della sede, aventi regolare rapporto di lavoro con l'Istituto o con la sua organizzazione promotrice.

Limitatamente al periodo intercorrente dalla data del presente decreto sino al 31 dicembre 1983 sarà considerata sufficiente, ai fini del riconoscimento della sede provinciale, fermi restando gli altri requisiti, la presenza, con regolare rapporto di lavoro, del responsabile della sede medesima.

La Sede zonale è costituita da una unità operativa avente una propria struttura funzionale ed autonoma rispetto alla sede provinciale.

Alla sede zonale deve essere addetto almeno un impiegato responsabile della sede, avente regolare rapporto di lavoro con l'Istituto di patronato o con l'Organizzazione promotrice.

Le sedi di cui ai punti precedenti devono essere strutturalmente e funzionalmente autonome dall'Organizzazione promotrice.

E' necessario, in caso di comando di personale da parte dell'Organizzazione promotrice, uno specifico provvedimento in tal senso, che dovrà essere vistato, per presa d'atto, dal competente Ispettorato del lavoro.

Al competente Ispettorato provinciale del lavoro deve essere comunicato, a cura di ciascun Istituto di patronato, l'elenco degli impiegati a tempo pieno, nonchè i nominativi dei responsabili delle Sedi regionali, provinciali, zonali.

Art. 9

La vigilanza sugli Istituti di patronato, ai sensi del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 e della legge 27 marzo 1980, n. 112, è normalmente affidata all'Ispettorato del lavoro.

Per quanto attiene l'attività dei Patronati all'estero, il Ministero provvede d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il Ministero dispone ispezioni straordinarie quando esse sono determinate da particolari esigenze relative al funzionamento dei Patronati nel territorio nazionale ed all'estero.

Art. 10

L'attività svolta dagli Istituti di patronato viene rilevata attraverso la seguente documentazione :

- a) apposito registro di apertura delle pratiche, preventivamente vidimato dal competente Ispettorato provinciale del lavoro, da tenere presso le sedi provinciali, presso le sedi zonali e presso le sedi estere riconosciute, o tabulati meccanografici sostitutivi;
- b) apposito registro di chiusura delle pratiche o tabulato meccanografico conforme, convalidato, all'atto del controllo, dal competente Ispettorato provinciale del lavoro e da tenere presso le sedi provinciali, presso le sedi zonali e presso le sedi estere riconosciute;
- c) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia che devono pervenire al Ministero del Lavoro debitamente verificate e convalidate dall'Ispettorato

provinciale del Lavoro. Eventuali contestazioni o rilievi da parte dell'Ispettorato devono essere notificati all'Istituto di patronato interessato;

d) relazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro - da trasmettere al Ministero unitamente alle tabelle suddette - contenente essenziali elementi di valutazione e di giudizio sull'espletamento dell'attività dei vari Enti operanti nell'ambito della provincia;

e) tabelle o supporti meccanografici conformi contenenti le risultanze statistiche rilevate direttamente dagli Enti previdenziali, in particolare dall'Inps e dall'Inail;

f) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività svolta in sede nazionale ed estera compilate dai Patronati, da trasmettere direttamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con relazione riassuntiva e con espressa dichiarazione, da parte del legale rappresentante dell'Ente, in ordine alla esattezza e veridicità dei dati comunicati.

Art. 11

Ai fini della erogazione del contributo al finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello considerato :

a) i Patronati sono tenuti a produrre le tabelle di alla lettera f) del precedente art. 10 entro il 30 aprile;

b) entro il 30 aprile il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, provvede ad emanare il decreto impositivo delle aliquote di prelievo sui contributi incassati dagli Enti previdenziali ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nell'anno considerato ai fini del finanziamento;

c) entro il 31 maggio il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede ad erogare congrue anticipazioni sulle competenze dovute per l'attività svolta nell'anno precedente;

d) le verifiche ed i controlli a livello periferico di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 10 devono essere espletati dagli Ispettorati provinciali del lavoro entro il 31 ottobre;

e) entro il 31 dicembre si provvede ad emanare il decreto di concerto previsto dall'art. 5 del citato D.L.C.P.S. n. 804/1947, per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito conto istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Art. 12

L'organizzazione degli Uffici nel territorio nazionale è valutata mediante l'attribuzione del seguente punteggio nell'ambito della quota percentuale dei fondi riservata alla organizzazione delle strutture:

a) Per la sede centrale un punto, cui è da aggiungere un ulteriore punto per ogni sede regionale e provinciale riconosciuta.

b) Per ogni sede regionale un punto, cui è da aggiungere un ulteriore punto per ogni sede provinciale riconosciuta nell'ambito regionale. Limitatamente al periodo previsto dall'ottavo comma del precedente articolo 8, invece di un punto è attribuito mezzo punto per ogni sede provinciale presso la quale risulti addetto il solo responsabile della sede medesima.

c) Per la sede provinciale un punto, cui è da aggiungere mezzo punto per ogni sede zonale riconosciuta.

In aggiunta a tale punteggio è attribuito un punto-organizzazione ogni 1.000 punti attività.

Ai fini del presente articolo, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 8, la sede provinciale deve produrre almeno 1.000 punti-attività e la sede zonale almeno 500 punti-attività.

Art. 13

L'attività e l'organizzazione degli uffici degli Istituti di patronato all'estero sono valutate con gli stessi criteri adottati per il territorio nazionale e con punteggio doppio entro i limiti complessivi di spesa previsti dal precedente art. 2.

Ove gli importi complessivi delle somme da erogare rispettivamente per l'attività e l'organizzazione all'estero superino le quote percentuali stabilite ai sensi del precedente art. 2, essi saranno proporzionalmente ridotti.

Ove invece i predetti importi complessivi risultino inferiori alle quote percentuali di cui al richiamato art. 2, le eccedenze saranno aggiunte alle disponibilità relative all'attività ed all'organizzazione nel territorio nazionale.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'organizzazione degli uffici all'estero, in ciascun Stato la sede centrale è equiparata alla "Sede regionale" e ogni sede decentrata è equiparata alla "Sede provinciale".

Art. 14

La quota di finanziamento relativa alle attività promozionali e di ricerca degli Istituti di patronato è ripartita sulla base dei consuntivi relativi a specifici progetti preventivamente approvati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e finalizzati :

- alla formazione professionale del personale;
- ad iniziative di studio, ricerca ed editoriali sulle politiche previdenziali;
- ad iniziative attinenti la propaganda per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e di vita;
- all'istituzione ed adozione di strumenti tecnici di ricerca e di elaborazione intesa a realizzare, nell'esercizio della funzione istituzionale, la proficua collaborazione con gli Istituti pubblici previdenziali ed assistenziali.

La misura percentuale delle quote spettanti a ciascun Patronato non potrà essere superiore al doppio della percentuale attribuita allo stesso Patronato nella ripartizione del fondo riservato al finanziamento dell'organizzazione degli uffici risultante dall'applicazione delle relative quote percentuali previste dal precedente art. 2.

Art. 15

Limitatamente all'anno 1980 i criteri di finanziamento già in vigore saranno applicati sul 90% dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10% sarà corrisposto secondo questi criteri :

1) una quota pari all' 8% agli Enti di Patronato ed assistenza Sociale che alla data di entrata in vigore del presente decreto :

- a) abbiano in attività strumenti di elaborazione elettronica o meccanografica usati per un più efficiente espletamento dei compiti istituzionali;
- b) abbiano pubblicato periodici informativi dell'attività di patrocinio ed abbiano attuato iniziative divulgative sulla politica della sicurezza sociale in Italia o tra gli emigrati;
- c) abbiano realizzato, anche in collaborazione tra loro, nel 1980 corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e legislativo per i propri operatori sia in Italia che all'estero;
- d) abbiano realizzato iniziative o strutture permanenti per la ricerca di una migliore tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori nei luoghi di vita e lavoro.

2) una quota pari al 2% agli Enti di patronato ed assistenza sociale che abbiano particolari esigenze di ristrutturazione o di riorganizzazione, tenuto particolarmente conto della situazione del personale dipendente, direttamente connesse con l'applicazione della legge 27 marzo 1980, n. 112.

Art. 16

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono comunicare, nel termine previsto dall'art. 7 del citato decreto n. 804/1947, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché al Ministero del Tesoro, il rendiconto dell'esercizio annuale, che deve essere redatto in conformità dell'apposito schema che sarà predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con il Ministero del Tesoro.